

ATTO DD 230/A1802B/2022

DEL 03/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: O.C.D.P.C. n° 829 del 4 gennaio 2022. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre 2019. Proroga scadenze O.C. n° 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020, O.C. n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020 e O.C. n° 11/A18.000/615-622 del 20.11.2020 e disciplina di revoca interventi.

Premesso che:

la Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019" ha riconosciuto lo stato di emergenza per le precipitazioni di intensità eccezionale, che avevano prevalentemente coinvolto la parte meridionale della Regione Piemonte ed in particolare il territorio della Provincia di Alessandria;

con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n° 615 del 16.11.2019 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria", per fronteggiare l'emergenza, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato, nonché ha dovuto predisporre il piano degli interventi urgenti;

la D.C.M. del 02 dicembre 2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" ha esteso gli effetti dello stato di emergenza ad ulteriori territori della Regione Piemonte, per la durata di 12 mesi;

l'O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di

emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019” per fronteggiare l’emergenza, il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato commissario delegato, nonché ha dovuto predisporre il piano degli interventi urgenti;

la D.C.M. del 03 dicembre 2020 "Proroga dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019, e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" che ha prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 12 mesi;

visto l’articolo 1, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n° 829 del 04.01.2022 che, per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici di novembre 2019, nomina il dirigente del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art.1, comma 1, della O.C.D.P.C. n° 622 del 17.12.2019.

Dato atto che:

il primo stralcio del piano degli interventi è stato approvato con Ordinanza Commissariale (O.C.) n° 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020;

il secondo stralcio del piano degli interventi è stato approvato con Ordinanza Commissariale n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020;

il terzo stralcio del piano degli interventi è stato approvato con Ordinanza Commissariale n° 11/A18.000/615-622 del 20.11.2020;

considerato che:

all’articolo 11 delle citate O.C. n° 3/A18.000/615-622/2020, O.C. n° 6/A18.000/615-622/2020, O.C. n° 11/A18.000/615-622/2020 è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell’Allegato 1 e, per la sola O.C. n° 6/A18.000/615-622/2020 anche Allegato 2, delle predette ordinanze è l’arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo;

nell’Allegato 1 dell’O.C. n° 3/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 6 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroghe, da ultimo con la O.C. n° 19/615-622/2021, la cui scadenza ultima era il 26 novembre 2021;

nell’Allegato 1 dell’O.C. n° 3/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 8 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroghe, da ultimo con la O.C. n° 17/615-622/2021, la cui scadenza ultima era il 26 novembre 2021;

nell’Allegato 1 dell’O.C. n° 3/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 12 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroghe, da ultimo con la O.C. n° 19/615-622/2021, la cui scadenza è il 20 marzo 2022;

nell’Allegato 1 dell’O.C. n° 3/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 16 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati oggetto di proroga, con la O.C. n°19/615-622/2021, la cui scadenza è il 20 marzo 2022;

negli Allegati 1 e 2 dell’O.C. n° 6/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 6 mesi, i

cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroghe, da ultimo con la O.C. n°17/615-622/2021, la cui scadenza ultima era il 26 novembre 2021;

negli Allegati 1 e 2 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 8 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroghe, da ultimo con la O.C. n° 18/615-622/2021, la cui scadenza ultima era il 26 novembre 2021;

negli Allegati 1 e 2 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 12 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroga, con la O.C. n° 16/615-622/2021, la cui scadenza ultima era il 26 novembre 2021;

nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 16 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati oggetto di proroga, con la O.C. n° 19/615-622/2021, la cui scadenza è il 20 marzo 2022;

nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 18 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti il 26 novembre 2021;

nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 11/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 6 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroga, con la O.C. n°16/615-622/2021, la cui scadenza era il 20 novembre 2021;

nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 11/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 8 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroga, con la O.C. n°17/615-622/2021, la cui scadenza ultima era il 26 novembre 2021;

nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 11/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista era di 12 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti il 20 novembre 2021;

nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 11/615-622/2020 gli interventi la cui durata iniziale prevista è di 16 mesi, i cui termini per la rendicontazione scadono il 20 marzo 2022;

visto l'articolo 1, comma 6 dell'O.C.D.P.C. n° 829 del 04.01.2022 che prevede che il soggetto responsabile può disporre la revoca degli interventi non aggiudicati, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono destinarsi al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza degli eventi in oggetto;

considerato che molti soggetti attuatori, anche a causa dei ritardi provocati dall'emergenza COVID-19 e dalle successive ripetute calamità naturali, anche localizzate, non sono riusciti a rendicontare in tempo utile gli interventi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- O.C.D.P.C. n. 829 del 04 gennaio 2022;
- D.Lgs 1/2018 Codice di Protezione Civile;
- art. 17 della L.R. 23/2008;
- D.C.M. del 14 novembre 2019;

- D.C.M. del 02 dicembre 2019;
- D.C.M. del 03 dicembre 2020;
- L.R. n° 38 del 29 giugno 1978 in materia di calamità naturali;
- Circolare P.G.R. n° 3279 del 25.07.1978 L.R. 38/1978. Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali;
- D.G.R. n° 78-22992 del 03/11/1997 di indirizzo in materia di assegnazione dei contributi;
- artt. 11 e 16 della L.R. n° 18 del 21 marzo 1984;
- D.Lgs. n° 118/2011;
- D.Lgs. n° 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023";
- D.G.R. n° 41-4356 del 16 dicembre 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
- L.R. n° 13 del 29.05.2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- art 131 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25.

DETERMINA

di stabilire che:

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. gli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C. n° 3/615-622/2020 la cui durata iniziale prevista era di 6 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroghe, da ultimo con O.C. n° 19/615-622/2021, la cui scadenza era il 26 novembre 2021, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
3. gli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C. n° 3/615-622/2020 la cui durata iniziale prevista era di 8 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroghe, da ultimo con O.C. n° 17/615-622/2021, la cui scadenza era il 26 novembre 2021, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
4. gli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C. n° 3/615-622/2020 la cui durata iniziale prevista era di 12 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati oggetto di proroga, con O.C. n° 19/615-622/2021, la cui scadenza è il 20 marzo 2022, detti termini sono ulteriormente prorogati al 31 luglio 2022;
5. gli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C. n° 3/615-622/2020 la cui durata iniziale prevista era di 16 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati oggetto di proroga, con O.C. n° 19/615-622/2021, la cui scadenza è il 20 marzo 2022, detti termini sono ulteriormente prorogati al 31 luglio

2022;

6. gli interventi degli Allegati 1 e 2 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 la cui durata iniziale prevista era di 6 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroghe, da ultimo con O.C. n° 17/615-622/2021, la cui scadenza era il 26 novembre 2021, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
7. gli interventi degli Allegati 1 e 2 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 la cui durata iniziale prevista era di 8 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroghe, da ultimo con O.C. n° 18/615-622/2021, la cui scadenza era il 26 novembre 2021, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
8. gli interventi degli Allegati 1 e 2 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 la cui durata iniziale prevista era di 12 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati oggetto di proroga, con O.C. n° 16/615-622/2021, la cui scadenza era il 26 novembre 2021, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
9. gli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 la cui durata iniziale prevista era di 16 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati oggetto di proroga, con O.C. n° 19/615-622/2021, la cui scadenza è il 20 marzo 2022, detti termini sono ulteriormente prorogati al 31 luglio 2022;
10. gli interventi dell'Allegato 1 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 la cui durata iniziale prevista era di 18 mesi, i cui termini per la rendicontazione sono scaduti il 26 novembre 2021, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
11. gli interventi la cui durata, indicata nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 11/615-622/2020, è di 6 mesi, e i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati già oggetto di proroga, con l'O.C. n° 16/615-622/2021, la cui scadenza prevista era il 20 novembre 2021, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
12. gli interventi la cui durata iniziale, indicata nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 11/615-622/2020, è di 8 mesi, e i cui termini per la rendicontazione sono scaduti e sono stati oggetto di proroga, con la O.C. n° 17/615-622/2021, la cui scadenza prevista era il 26 novembre 2021, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
13. gli interventi la cui durata iniziale, indicata nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 11/615-622/2020, è di 12 mesi, e i cui termini per la rendicontazione sono scaduti il 20 novembre 2021, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
14. gli interventi la cui durata iniziale, indicata nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 11/615-622/2020, è di 16 mesi, e i cui termini per la rendicontazione scadono il 20 marzo 2022, detti termini sono prorogati al 31 luglio 2022;
15. per tutti gli interventi di cui alle O.C. n° 3/A18.000/615-622, O.C. n° 6/A18.000/615-622 e O.C. n° 11/A18.000/615-622 per i quali i soggetti attuatori alla data del 28 febbraio 2022 non hanno ancora presentato istanza di acconto o di saldo (se in unica soluzione), corredata della necessaria documentazione del relativo contributo, ovvero, i cui lavori non siano stati affidati/aggiudicati entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza, quindi entro il 14.11.2021, saranno avviate le procedure per la revoca dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determina è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo n°

33/2013 secondo i principi della trasparenza della pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della legge regionale n° 22/2010.

Il funzionario estensore:
Geol. Riccardo Daniele

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe